

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Settembre 2013

Magistrati. Magistrati ordinari. Trattamento economico ed indennità.

T.A.R. Abruzzo – Pescara, 3 settembre 2013, n. 440 - Pres. F.F. Nazzaro, Est. Abbruzzese

La modifica dei meccanismi di progressione stipendiale dei magistrati ordinari, introdotta dalla legge 30 luglio 2007, n. 11 nella parte in cui prevede che il trattamento economico prima previsto per i “magistrati di tribunale dopo tre anni dalla nomina” (che in precedenza si conseguiva dopo cinque anni dalla nomina ad uditore giudiziario e, quindi, dopo cinque anni dall’ingresso in magistratura), si consegua, ora, con la “prima valutazione di professionalità”, dopo soli quattro anni dalla nomina a magistrato ordinario, non è applicabile ai magistrati che alla data di entrata in vigore della legge avevano già anzianità maggiore di quattro anni.

[Link al testo sentenza](#)

La *ratio* del trattamento differenziato viene rinvenuta dal tribunale nella circostanza per cui la riforma dell’ordinamento giudiziario avrebbe modificato le regole di accesso in magistratura prevedendo un concorso di secondo grado sicchè la disposizione che comporta l’abbreviazione di carriera contestata si giustifica in una logica di compensazione in favore di quanti, per accedere al concorso, devono essere in possesso, oltre al titolo di studio, di una esperienza di lavoro, professionale o didattica secondo quanto precisato dall’art. 2, comma 1 del d. lgs. n. 160/2006.

Class Action.

T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 6 settembre 2013, n. 8154 - Pres. Scafuri, Est. Maddalena

E’ ammissibile la class action pubblica per far valere una generalizzata violazione dei termini procedurali, e quindi nell’ambito dell’attività provvedimentale (nel caso di specie finalizzata al rilascio di un titolo di soggiorno), oltre che in quello dell’erogazione di servizi al pubblico.

La disciplina dei termini di conclusione del procedimento è interamente compiuta a livello legislativo e regolamentare, e pertanto deve ritenersi che la predeterminazione del termine sia stata effettuata già valutando la sussistenza delle risorse economiche e strumentali.

D’altro canto, in caso contrario, ove si consentisse al giudice di valutare la sussistenza o meno di risorse economiche o strumentali ai fini di valutare la violazione dei termini procedurali, si avrebbe un’inspiegabile differenza di trattamento rispetto alle azioni individuali proposte ex art. 117 del cod. proc. amm.

Non può peraltro in sede di class action, nei termini cioè enucleati dall’art. 1 del d.lgs. n. 198 del 2009, chiedersi una pronuncia finalizzata ad imporre alle Amministrazioni una specifica interpretazione della normativa vigente, né condannare l’Amministrazione ad un facere specifico.

In conclusione, il ricorso può ritenersi ammissibile solo nella parte in cui censura la generalizzata violazione del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento di rilascio ai familiari

del richiedente del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, e conseguentemente l'Amministrazione dell'Interno deve essere condannata a porre rimedio a tale situazione mediante adozione degli opportuni provvedimenti entro il termine di un anno dalla comunicazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria, e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

[Link al testo della sentenza](#)

Insegnanti.

Religione.

T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 26 settembre 2013, n. 8466 - Pres. Restaino, Est. Biancofiore

Il requisito della continuità del servizio per quattro anni è richiesto dalla legge n. 186 del 2003, che ha attivato le procedure concorsuali per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, il decennio entro il quale devono essere prestati i quattro anni continuativi di insegnamento richiesti dall'art. 5 della legge n. 186 del 2003 ai fini dell'assunzione del primo contingente di insegnanti di religione cattolica da collocare nelle dotazioni organiche regionali istituite dalla medesima legge, va individuato in quello antecedente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

[Link al testo della sentenza](#)

Servizi pubblici. Servizio idrico integrato

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 26 settembre 2013 n. 2206 - Pres. Mariuzzo Est. Gisondi

Secondo un filone dottrinale il cosiddetto "contratto di servizio" a differenza della concessione-contratto e degli accordi amministrativi, avrebbe una natura meramente privatistica e non ricadrebbe, pertanto, negli ambiti di giurisdizione esclusiva delineati dalla norme sopra richiamate. Tale indirizzo prende le mosse dalla constatazione che nell'attuale contesto normativo i servizi pubblici non rappresenterebbero più settori di attività sottratti all'iniziativa privata a cui i privati potrebbero accedere soltanto mediante un apposito provvedimento di "concessione", in quanto i processi di esternalizzazione e (più o meno accentuata) liberalizzazione, indotti dal diritto comunitario, avrebbero ricondotto anche tali attività economiche nell'alveo della libertà di impresa e del mercato, attribuendo all'amministrazione un ruolo "esterno" di regolazione e correzione delle dinamiche concorrenziali. Occorre, tuttavia, distinguere fra i servizi di pubblica utilità aperti alla concorrenza, rispetto ai quali l'intervento pubblico è di mera regolazione, dai settori di attività in cui l'organizzazione del servizio continua a costituire una competenza attribuita dalla legge ad uno specifico ente pubblico che ha come compito quello di assicurarne la indiscriminata fruizione sia pur in forma indiretta attraverso forme di collaborazione con gestori esterni. Ciò è quanto accade con riguardo al "servizio idrico integrato" che l'art. 141, comma 2 del D.lgs. n. 152 del 2006 definisce come insieme di "servizi pubblici" (di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue), la cui "organizzazione" è affidata agli enti locali (riuniti in Autorità di ambito) che ne stabiliscono tariffe e forme di gestione, provvedendo altresì a vigilare sul loro regolare svolgimento (art. 142, comma 3). In tale contesto la convenzione che, ai sensi dell'art. 150 del richiamato D.lgs. n. 152 del 2006, disciplina i rapporti fra i predetti enti ed il gestore del servizio idrico costituisce uno strumento

pubblicistico strettamente funzionale ai compiti di vigilanza ed organizzazione del servizio che la legge attribuisce alle amministrazioni locali, come dimostra il fatto che, in caso di mancato esercizio dei predetti poteri, la regione può nominare un commissario ad acta che si sostituisca agli enti inadempienti nell'esercizio delle prerogative convenzionalmente previste (art. 152, comma 3 del D.lgs. 152/2006). La predetta convenzione non costituisce, dunque, un contratto di diritto privato, ma integra uno strumento bilaterale per l'esercizio di potestà pubbliche, che ben può farsi rientrare nel genus degli accordi amministrativi necessari soggetti alla disciplina dell'art. 11 della L. n. 241 del 1990 e, quanto alla giurisdizione, all'art. 133, comma 1 lett. a) n. 1 del c.p.a.

[Link al testo sentenza](#)

Università. Professori universitari. Stato giuridico

T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 23 settembre 2013 n. 1332 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile

Un docente universitario non è legittimato ad impugnare gli atti che abbiano portato al conferimento del titolo di professore emerito ad altri docenti della facoltà, trattandosi di atti non direttamente incidenti sul diritto all'ufficio o sullo status del ricorrente.

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

Imposte e tasse

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 12 settembre 2013 n. 1884 - Pres. Trizzino, Est. De Mattia

La determinazione annuale della tariffa TARSU per categorie o sottocategorie omogenee deve essere accompagnata, ai sensi delle previsioni degli artt. 65, 2° comma e 69, 2° comma del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, da un riscontro documentale e statistico atto a motivare la quantificazione dei diversi coefficienti necessari per definire le tariffe da applicare alle varie categorie e sottocategorie.

[Link al testo sentenza](#)

In questo senso, si vedano le precedenti sentenze 12 marzo 2013 n. 561 e 570 del T.A.R. Puglia Lecce, sez. II.
--

Farmacia. Sedi farmaceutiche

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 12 settembre 2013 n. 1893 - Pres. Trizzino, Est. De Mattia

Il criterio della vicinitas individuato dall'art. 1 della l. 221 del 1968, ai fini dell'affidamento dei dispensari farmaceutici annuali sostitutivi delle farmacie nelle frazioni, costituisce un criterio preferenziale e non assoluto, da prendersi in considerazione, non già sulla base di meri calcoli chilometrici, ma secondo canoni di ragionevolezza ed obiettività e ciò per evidenti ragioni di utilità sociale, volte al miglior funzionamento del servizio farmaceutico.

[Link al testo sentenza](#)

In questo senso, si vedano T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 22 aprile 2009, n. 265; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 dicembre 2008, n. 1872; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 20 marzo 2008, n. 832.

Contributi e agevolazioni. Normativa antiusura.

T.A.R. Toscana, sez. II, 26 settembre 2013, n. 1316 – Pres. F.F ed Est. Viola

Il riferimento alla sola persona offesa dal reato di usura presente nel testo dell'art. 14, 2° comma della l. 7 marzo 1996, n. 108 restringe la concedibilità del beneficio del mutuo senza interessi ai soli soggetti direttamente interessati dal negozio usurario e che quindi possono essere tecnicamente definiti come persone offese al reato; deve pertanto essere esclusa ogni possibilità di estendere la previsione ai danneggiati (in questo caso, gli altri componenti la cerchia familiare) che non sono normativamente considerati destinatari del particolare istituto regolamentato dalla previsione.

[Link al testo sentenza](#)

Demanio e patrimonio. Concessione.

T.A.R. Toscana, sez. III, 17 settembre 2013, n. 1271 - Pres. Nicolosi, Est. Di Santo

Il provvedimento con cui l'amministrazione dichiara la decadenza dalla concessione demaniale ai sensi dell'art. 47 cod. nav. ha natura vincolata; deve pertanto escludersi ogni possibile bilanciamento tra l'interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario, sussistendo peraltro in re ipsa l'interesse pubblico alla sottrazione del bene stesso all'uso improprio che di esso fa il soggetto che ne ha la disponibilità in forza del titolo concessorio.

Il provvedimento di decadenza produce effetti ex nunc, non incidendo sull'originario atto concessorio ma sul rapporto, ponendovi fine in via autoritativa.

[Link al testo sentenza](#)

Edilizia. Abusi. Lottizzazione abusiva.

T.A.R. Toscana, sez. III, 17 settembre 2013, n. 1276 - Pres. Nicolosi, Est. Di Santo

La trasformazione, mediante mutamento di destinazione d'uso e frazionamento, di struttura turistico ricettiva in residenze private configura l'ipotesi di lottizzazione abusiva materiale di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.

L'utilizzabilità residenziale dell'area, prevista dallo strumento urbanistico generale, non esclude la configurabilità di una lottizzazione abusiva quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili ad immobili residenziali (nella specie l'immobile aveva goduto di un ampliamento volumetrico del 20% proprio in considerazione della sua destinazione alberghiera).

La lottizzazione abusiva di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, fondandosi piuttosto sul dato oggettivo dell'intervenuta

illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando, altresì, che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all'illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell'alienante (nella specie la ricorrente era acquirente ed eccepiva l'inopponibilità dell'illecito posto in essere dal dante causa anche a motivo della propria buona fede).

Spetta comunque al giudice amministrativo l'autonoma qualificazione giuridica dei fatti accertati in sede penale, potendo, conseguentemente, giungere anche a soluzione diversa da quella cui è pervenuto il giudice penale, ai soli effetti della sussistenza dell'illegittimità della lottizzazione (nella specie il giudice penale si era pronunciato su immobili non in proprietà della ricorrente ma facenti parte del medesimo complesso edilizio escludendo la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva).

La fattispecie della lottizzazione abusiva materiale non può essere accertata in relazione ad una parte soltanto delle unità immobiliari interessate dalla illegittima trasformazione, ma stante la unitarietà della fattispecie deve necessariamente essere predicata in relazione all'intero immobile (nella specie la maggior parte dei proprietari – estranei al giudizio - aveva chiesto ed ottenuto dal Comune – all'esito della adozione dei provvedimenti repressivi - di poter ricondurre l'utilizzo degli immobili alla loro originaria destinazione alberghiera ma il TAR ha censurato tale duplicità di regime giuridico).

[Link al testo sentenza](#)

Principio di diritto affermato in fattispecie in cui è stato contestato l'abusivo mutamento di destinazione d'uso, con frazionamento, delle singole unità immobiliari "da unità abitative di residenza turistico alberghiera a destinazione turistico ricettiva" in "unità immobiliari residenziali". Tale abusivo mutamento di destinazione d'uso veniva dedotto da molteplici univoci elementi, quali: l'assenza di autorizzazione amministrativa all'esercizio di struttura turistico-ricettiva; l'occupazione di varie unità immobiliari da parte dei proprietari, alcuni dei quali vi avevano stabilito la propria residenza anagrafica; l'intestazione delle utenze luce e gas delle singole unità abitative ai rispettivi proprietari che provvedevano direttamente al pagamento dei consumi; l'aver la società costituita per garantire l'unitarietà della gestione alberghiera, e i cui soci e consiglieri erano peraltro i proprietari delle singole unità, esclusivamente compiti di gestione delle parti comuni e di ripartizione delle spese su base millesimale tra i singoli proprietari, analogamente a quanto accade in un condominio; l'assenza di un soggetto deputato alla gestione delle locazioni delle unità abitative per uso turistico ricettivo.

La sentenza in rassegna contiene in motivazione un'ampia e ragionata rassegna di giurisprudenza amministrativa e penale formata in tema, con particolare riferimento al mutamento di destinazione d'uso di residenze turistico alberghiere.

Sanità Pubblica. Medicinali.

T.A.R. Umbria, 11 settembre 2013, n. 474 - Pres. Lamberti, Est. Amovilli

Il prontuario farmaceutico nazionale individua i farmaci che debbono essere necessariamente erogati su tutto il territorio nazionale, per il tramite delle farmacie territoriali inserite nel SSN, dovendone assicurare l'accesso uniforme ed omogeneo per tutti i farmaci essenziali per il trattamento delle patologie gravi, acute e croniche nell'ambito dei livelli di assistenza (LEA).

Ai sensi dell'art. 48, comma 5, della legge n. 326 del 2003 è l'AIFA a garantire il rispetto della spesa programmata ed i criteri di costo/beneficio e convenienza economica mediante l'aggiornamento periodico del prontuario farmaceutico nazionale, mentre le Regioni debbono garantire la puntuale distribuzione di tale servizio essenziale, senza poter limitare l'elenco dei

farmaci od incidere sul regime di rimborsabilità o sul loro prezzo. I livelli essenziali di assistenza sono dunque il contenuto necessario dell'obbligo di servizio pubblico posto dall'ordinamento a carico di ciascuna Regione nel proprio ambito territoriale.

E' dunque illegittimo il provvedimento assunto dalla Regione che ha introdotto limitazioni all'acquisto, da parte del SSN, ed alla distribuzione di farmaci, tra cui il Firmagon, classificati dall'AIFA in classe "A", in pregiudizio oltre che degli assistiti quanto ai LED da garantire su tutto il territorio nazionale, anche della casa farmaceutica ricorrente abilitata a contrattare con il SSN.

Appartiene alla competenza esclusiva del legislatore statale al fine di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle modalità di prescrizione ed impiego, non solo la classificazione dei farmaci, ma anche la regolamentazione del relativo regime di dispensazione.

Va dunque ordinato alla Regione l'inserimento del medicinale in questione nell'ETOR dell'Umbria senza le limitazioni sulla distribuzione e sull'utilizzo terapeutico.

[Link al testo della sentenza](#)